



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

(0376) 660140 (0376) 661036

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 13 del 18/06/2014

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **DICIOTTO** del mese di **GIUGNO**,

alle ore **9.30**,

presso questa sede municipale,

assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Rosella Mosti.

IL COMMISSARIO Dr. Donato Zangrillo

in virtù dei poteri conferiti dal Prefetto di Mantova

con decreto n. 18231/14 del 28/05/2014



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☒ (0376) 661036

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visti, in particolare, i commi 679 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina per l'applicazione della TASI e può prevedere riduzioni ed esenzioni;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☒ (0376) 661036

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;


Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA


1. di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 18.06.2014)

 *Luigi Fayzullo*

ALLEGATO ALLA DELIBERA / DETERMINA
N° 13 DEL 18.06.2014

 *[Signature]*

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 SOGGETTO ATTIVO
- ART. 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART. 4 SOGGETTO PASSIVO
- ART. 5 BASE IMPONIBILE
- ART. 6 ALIQUOTE
- ART. 7 DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 8 DICHIARAZIONE
- ART. 9 VERSAMENTI
- ART. 10 RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- ART. 11 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI
- ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 13 DISPOSIZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU ed i fabbricati rurali.

Articolo 4
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree edificabili, di cui all'art. 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal consiglio Comunale con delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di

natura solidale. Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si applica l'art. 3 comma 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 4 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
 - b. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le riduzioni di cui al presente comma 3 non sono cumulabili.

Articolo 6 ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'articolo 1, comma 444, della Legge 228/2012, resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'articolo 193, comma 2, del medesimo D. Lgs. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006.

Articolo 7 DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comune può riconoscere una detrazione dall'imposta dovuta o una rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento delle detrazioni a determinate categorie di contribuenti.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la rendita catastale è data dalla somma delle rendite catastali dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU. Il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia.

Articolo 8 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassa. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Articolo 9 VERSAMENTI

1. I contribuenti per il versamento della TASI sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale eventualmente approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare i moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 (dodici) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Articolo 10 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, come disposto dal comma 3 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si eseguono rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 9, comma 4.

Articolo 11

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 25,00 (venticinque), con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 12 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 25,00 (venticinque), con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 13 **DISPOSIZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO ALLA DELIBERA / DETERMINA
N° 13 DEL 18.06.2014

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Revisore Unico dei Conti

PARERE DEL REVISORE UNICO SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il sottoscritto rag. Walter Flavio CAMILLO, nominato Revisore unico del Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 1° aprile 2014.

RICHIAMATI

- l'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'articolo 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale:
 - ✓ al comma 1, lettera b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
 - ✓ al comma 1 bis, prevede che «nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.»
- l'articolo 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;
- l'articolo 1, commi 639 e segg. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», con i quali è stata istituita l'imposta unica municipale.

DATO ATTO

che, a far data dal 1° gennaio 2014, è stata introdotta l'imposta unica comunale (in acronimo I.U.C.) i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore e, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Walter Flavio Camillo

- che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'imposta unica comunale risulta composta da tre tributi:
 1. l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9), le cui regole applicative ricalcano la normativa previgente, sebbene con talune modifiche sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo come riscritte dall'articolo 1, comma 707 della citata Legge n. 147/2013;
 2. il tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria), di aree scoperte, nonché di aree fabbricabili;
 3. la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali;
- che all'articolo 1, comma 704 della citata Legge n. 147/2013, il Legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.l., contenente la disciplina della TARES;
- che, per esigenze di coordinamento, chiarezza ed organizzazione dei tributi di nuova introduzione il Comune di Castel d'Ario ha ritenuto funzionale predisporre regolamenti differenti per ciascun tributo.

ESAMINATA

la documentazione fornita dai responsabili dell'Ufficio Ragioneria e dell'Ufficio Tributi del Comune, consistente in:

- documento intitolato "regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)" consegnato in data 12 giugno 2014.

CONSIDERATO

- che la bozza di regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 682, lettera b) si articola in n. 13 articoli, così denominati:
 - ✓ art. 1 oggetto del regolamento;
 - ✓ art. 2 soggetto attivo;
 - ✓ art. 3 presupposto impositivo;
 - ✓ art. 4 soggetto passivo;
 - ✓ art. 5 base imponibile;
 - ✓ art. 6 aliquote;
 - ✓ art. 7 detrazioni per abitazione principale;
 - ✓ art. 8 dichiarazione;
 - ✓ art. 9 versamenti;
 - ✓ art. 10 rimborsi e compensazioni;
 - ✓ art. 11 attività di controllo e sanzioni;
 - ✓ art. 12 riscossione coattiva;
 - ✓ art. 13 disposizioni e clausola di adeguamento.

CONSTATATO

- che, ai sensi e per gli effetti del disposto normativo contenuto nei commi da n. 639 a n. 737 della Legge n. 147/2013, il regolamento esplica la propria efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la regolarità, del regolamento da approvarsi, alla normativa in vigore, introdotta con la Legge n. 147/2013.

VISTI

- lo Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con delibera n. 23 del 26 aprile 2005;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con delibera n. 47 del 5 novembre 2004;


il sottoscritto Revisore Unico, per quanto di propria competenza

ESPRIME

parere favorevole all'adozione, da parte del Comune di Castel d'Ario, del "regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)".

Castel d'Ario, 16 giugno 2014

**Il Revisore Unico dei Conti
Rag. Walter Flavio CAMILLO**



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova,

C.F.: 00413950205

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 661215 📠 (0376) 661036 📠 (0376) 661173

All. Del. 13 /2014

Il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale del 18 / 06 /2014

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

OGGETTO PROPOSTA:

Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI).


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, del TUEL approvato D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267).

.....

.....

Li,


Il Responsabile del Servizio
Rag. Mauro Rebonato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

.....

.....

Li,


Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mauro Rebonato)



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

f.to Dr. Donato Zangrillo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Rosella Mosti

La presente è copia conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 23 GIU 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000).

Li, 23 GIU 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rosella Mosti



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione :

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 03.07.2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000).

Li, 9 - LUG 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rosella Mosti

